



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 2 (Protocollo)

Il testo dell'articolo 1 della Convenzione e' sostituito dal seguente "Lo scopo di questa Convenzione e' proteggere ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalita' o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in tal modo al rispetto dei suoi diritti umani e delle sue liberta' fondamentali, in particolare del diritto alla privacy".

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

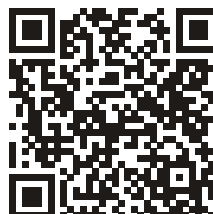
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it